



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
9^a legislatura

Struttura amministrativa competente:

Direzione Prevenzione

Presidente
Vicepresidente
Assessori

		P	A
Luca	Zaia	X	
Marino	Zorzato	X	
Renato	Chisso	X	
Roberto	Ciambetti	X	
Luca	Coletto	X	
Maurizio	Conte	X	
Marialuisa	Coppola	X	
Elena	Donazzan	X	
Marino	Finozzi	X	
Massimo	Giorgetti		X
Franco	Manzato	X	
Remo	Sernagiotto	X	
Daniele	Stival	X	

Segretario

Mario

Caramel

1458

13 SET. 2011
del

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n.

OGGETTO: Influenza aviaria. Misure di prevenzione e controllo nella filiera avicola rurale e nuove disposizioni in materia di monitoraggio.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento ha lo scopo di riordinare quanto attualmente disciplinato, a livello regionale, in materia di prevenzione e controllo dell'influenza aviaria negli allevamenti avicoli, in particolar modo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi a livello nazionale inerenti la filiera avicola rurale, che necessitano di essere integrati con quanto già disposto nel territorio della Regione del Veneto. La presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'influenza aviaria costituisce la principale patologia dell'avifauna domestica e selvatica: nel corso dell'ultimo decennio, infatti, il patrimonio avicolo nazionale (e Veneto in particolare) è stato interessato da numerose epidemie di influenza aviaria, causate inizialmente da sierotipi virali ad alta patogenicità (HPAI), e a seguire da ceppi virali a bassa patogenicità (LPAI), entrambi causa di gravi danni all'economia territoriale.

Infatti, in ottemperanza alle norme comunitarie e nazionali in materia (*in primis*, la direttiva 2005/94/CE), ai casi di positività per sierotipi rilevanti di influenza aviaria (es. H5 e H7) devono far seguito una serie di misure sanitarie restrittive che, agendo direttamente sull'azienda colpita (abbattimento e distruzione degli animali) o limitandone il commercio di volatili, causano ingenti perdite economiche nel settore produttivo.

Il Veneto ha particolarmente risentito delle gravi conseguenze economiche legate alle passate epidemie di influenza aviaria: basti pensare che, assieme alla Regione Lombardia, nella Regione del Veneto viene prodotto il 65% del patrimonio avicolo nazionale.

In aggiunta a quanto sopra, la Regione del Veneto è considerata territorio particolarmente a rischio per influenza aviaria: infatti è una regione situata in corrispondenza delle principali rotte migratorie stagionali dell'avifauna selvatica, ed in particolare degli anatidi (specie *reservoir* di virus influenzali); inoltre, la particolare conformazione geografica regionale, comprendente un habitat lagunare e la presenza di numerosi specchi d'acqua e aree pianeggianti, favorisce la sosta di questo tipo di volatili, e quindi una maggiore probabilità di contatto tra questi e i volatili domestici.

Va, infine, considerato che il territorio regionale è caratterizzato da una elevata densità di allevamenti avicoli, in particolare di aziende che allevano tacchini e galline ovaiole, i quali rappresentano le principali specie avicole colpite dall'influenza aviaria.

L'influenza aviaria, proprio per l'importanza epidemiologica che riveste e per le gravi conseguenze economiche che comporta, è da sempre stata oggetto di piani di monitoraggio e controllo, sia a livello comunitario che nazionale e regionale. Ad integrazione di tali piani, come fondamentale complemento alle misure di prevenzione della malattia, sono state emanate nel tempo diverse norme disciplinanti le misure

minime di biosicurezza da applicare negli allevamenti avicoli: in Veneto, per la filiera avicola industriale, tali misure sono contemplate nel D.D.R. n. 311 del 15 giugno 2005.

Negli ultimi anni, a seguito delle più recenti acquisizioni epidemiologiche e dello studio dell'evoluzione delle varie epidemie di influenza aviaria, è emersa l'importanza del ruolo rivestito dalla filiera avicola rurale nella diffusione dei virus influenzali: si è pertanto ritenuto necessario, nel tempo, intensificare le misure di prevenzione e controllo rivolte a questo tipo di aziende.

Il Veneto, considerata la particolare situazione di territorio a rischio per influenza aviaria e a seguito delle numerose epidemie influenzali a cui è stato soggetto, è stata la prima Regione in Italia ad aver elaborato un proprio provvedimento specificatamente mirato alla filiera avicola rurale: con il D.D.R. n. 152 del 9 maggio 2006 ("Misure di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria") sono state definite le misure obbligatorie di biosicurezza da applicare in questo tipo di allevamenti, disciplinando nel contempo i controlli che i Servizi Veterinari delle Az. ULSS devono svolgere per il monitoraggio e controllo della malattia.

In questo provvedimento vengono, inoltre, disposte le misure di biosicurezza da osservare ai fini dello svolgimento di fiere, mostre e mercati con avicoli, in quanto tali eventi costituiscono delle occasioni di concentrazione di volatili di diverse provenienze, rappresentando pertanto delle situazioni ad elevato rischio.

Nel 2010, anche il Ministero della Salute ha provveduto ad emanare un provvedimento incentrato sulle misure di prevenzione, controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria nel settore avicolo rurale (D.M. del 25 giugno 2010): tale provvedimento prevede alcune disposizioni aggiuntive rispetto a quanto già previsto dal citato D.D.R. n. 152/06.

Considerato quanto finora esposto, con il presente provvedimento si intende riordinare quanto attualmente disciplinato, a livello regionale, in materia di prevenzione e controllo dell'influenza aviaria negli allevamenti avicoli (in particolar modo rurali) e in ambito di fiere, mostre e mercati con esposizione di volatili.

In considerazione del fatto che la Regione del Veneto è territorio a rischio per influenza aviaria, si ritiene opportuno continuare ad applicare negli allevamenti avicoli industriali un monitoraggio più intensivo rispetto a quanto disposto dal Piano Nazionale di Monitoraggio per influenza aviaria (nota del Ministero della Salute prot. n. 944 del 22 gennaio 2010), prevedendo una maggiore periodicità dei controlli, che andranno condotti in tutte le specie avicole allevate.

Ai fini di quanto sopra, si reputa, pertanto, necessario approvare il "Piano di monitoraggio dell'influenza aviaria nel territorio della Regione del Veneto" riportato nell'**Allegato A** al presente provvedimento e le "Disposizioni per lo svolgimento di fiere, mostre e mercati con avicoli sul territorio della Regione del Veneto" di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il D.P.R. dell'8 febbraio 1954, n. 320;

VISTO il D.D.R. n. 311 del 15 giugno 2005;

VISTA la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005;

VISTO il D.D.R. n. 152 del 9 maggio 2006;

VISTO il D.D.R. n. 313 del 24 ottobre 2006;

VISTO il D.D.R. n. 32 del 23 febbraio 2009;

VISTO il D.D.R. n. 82 del 12 aprile 2010;

1458

13 SET. 2011

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 25 giugno 2010;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'**Allegato A** "Piano di monitoraggio dell'influenza aviaria nel territorio della Regione del Veneto" e l'**Allegato B** "Disposizioni per lo svolgimento di fiere, mostre e mercati con avicoli sul territorio della Regione del Veneto", che fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
3. di demandare al Dirigente dell'Unità Complessa Sanità Animale e Igiene Alimentare l'adozione di tutti gli atti relativi all'attuazione di detto provvedimento.
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia





**PIANO DI MONITORAGGIO DELL'INFLUENZA AVIARIA
NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI INTENSIVI DELLA REGIONE DEL VENETO**

**A) PIANO DI MONITORAGGIO NELLA EX ZONA DI VACCINAZIONE E NELLA EX ZONA DI
MONITORAGGIO INTENSIVO PER INFLUENZA AVIARIA**

Nella ex zona di Vaccinazione d'Emergenza e nella ex zona di monitoraggio intensivo della Regione del Veneto si applica il seguente piano:

Controlli in allevamento:

- **Tacchini da carne:** nei 10 giorni precedenti il primo carico per il macello, effettuazione di controlli sierologici e virologici con una numerosità di 5 campioni per capannone (con un minimo di 10 campioni per allevamento nel caso ci sia un solo capannone);
- **Riproduttori, selvaggina, galline ovaiole:** 10 campioni di sangue a cadenza quadrimestrale;
- **Quaglie (solo riproduttori):** 10 tamponi cloacali per controlli virologici a cadenza quadrimestrale;
- **Oche e anatre :** 10 tamponi cloacali per controlli virologici a cadenza quadrimestrale.

**B) PIANO DI MONITORAGGIO NEGLI ALLEVAMENTI DELLA RESTANTE PARTE DEL
TERRITORIO REGIONALE**

Nella restante parte del territorio della Regione del Veneto si attua il seguente piano di monitoraggio:

Controlli in allevamento:

- **Tacchini da carne:** 10 campioni di sangue a cadenza trimestrale;
- **Riproduttori, selvaggina, galline ovaiole:** 10 campioni di sangue a cadenza quadrimestrale;
- **Quaglie (solo riproduttori):** 10 tamponi cloacali per controlli virologici a cadenza quadrimestrale;
- **Oche e anatre :** 10 tamponi cloacali per controlli virologici a cadenza quadrimestrale.

C) PIANO DI MONITORAGGIO NEI MACELLI DELLA REGIONE DEL VENETO

Controlli a cadenza quadrimestrale per le seguenti specie avicole:

- **Capponi:** 5 campioni di sangue;
- **Galletti:** 10 campioni di sangue;
- **Struzzi:** 5 campioni di sangue o campionamento di tutti gli animali se inferiori a 5.

ALLEGATO B Dgr n. **1458** del **13 SET, 2011** 1/1**DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI FIERE, MOSTRE E MERCATI CON AVICOLI
SUL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO**

Le misure previste dal D.M. 25/06/10 relativamente allo svolgimento di fiere, mostre e mercati con esposizione di avicoli, in Regione del Veneto vengono integrate dalle disposizioni di seguito riportate.

- a) Su tutto il territorio della Regione del Veneto sono autorizzate le mostre, fiere e mercati con esposizione di volatili "ornamentali" e da affezione (da gabbia e da voliera), per i quali va applicato l'art. 5 del decreto regionale n. 313 del 24 ottobre 2006.
Anche nel caso dei piccioni va applicato quanto previsto dal sopraccitato decreto 313/2006, sebbene questi rientrino nella definizione di "pollame" ai sensi del D.P.R. 587/93.
- b) Nella Regione del Veneto sono identificate come "AREE A RISCHIO INTRODUZIONE VIRUS INFLUENZALI", esclusivamente ai fini della presente D.G.R., i seguenti territori:
- Il territorio della provincia di Verona ad ovest dell'autostrada A22 (Brennero - Modena);
 - Il territorio delle province di Verona, Padova, Vicenza, Rovigo a sud dell'autostrada A4 (Torino - Trieste) e a ovest dell'autostrada A13 (Bologna - Padova);
 - Il territorio dei comuni della provincia di Rovigo e Padova compresi nella zona di rispetto di 20 km ortogonale alla linea di costa:
 - Porto Viro (RO)
 - Rosolina (RO)
 - Adria (RO)
 - Ariano nel Polesine (RO)
 - Corbola (RO)
 - Loreo (RO)
 - Porto Tolle (RO)
 - Taglio di Po (RO)
 - Arzergrande (PD)
 - Codevigo (PD)
 - Correzzola (PD)
 - Piove di Sacco (PD)
 - Pontelongo (PD)
 - Il territorio dei comuni della provincia di Venezia compresi tra l'autostrada A4 (Torino - Trieste) e la costa;
 - I comuni di Roncade (TV) e Cessalto (TV).

La mappa delle suddette Aree a rischio verrà pubblicata sul sito web della Regione del Veneto, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sanita/Sicurezza+alimentare/Sanita+animale/Influenza+aviaria.htm>

- c) Nelle "aree a rischio", di cui al precedente punto b), i Servizi Veterinari delle Az. ULSS potranno autorizzare lo svolgimento di mostre, fiere e mercati con l'esposizione di avicoli, **ad eccezione di esemplari di anatidi e/o quaglie.**
- d) In deroga al punto precedente, potranno essere presenti anche esemplari di anatidi e/o quaglie nei **mercati** nei quali sia presente un solo operatore con vendita di avicoli, a condizione che sia titolare di posto fisso e che siano rispettate le condizioni di biosicurezza cui al D.M. 25/06/10.